COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PROVINCIA DI UDINE

STATUTO

COMUNALE

(adeguato al D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di CORNO DI ROSAZZO, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto. Nel contempo è parte integrante della Comunità Europea, della Comunità Mondiale e concorre alla promozione della cultura e della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 2
Sede e Territorio

1. Il Comune ha sede legale nel Capoluogo di Corno di Rosazzo.
2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale.
3. In casi del tutto eccezionali e per particolari e motivate esigenze il Consiglio può anche riunirsi in luoghi diversi comunque nel territorio del Comune ed in sedi idonee.
4. La delimitazione del territorio comunale può essere modificata con legge della Regione ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 3
Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° novembre 1960.
2. Lo stemma raffigura, in campo azzurro, una cornucopia d'argento posta in banda e rivolta in basso, dalla quale fuoriescono rose rosse, fogliate di verde.
3. Il gonfalone comunale è costiuito da un drappo partito di bianco e azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, riportante al centro lo stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e il gambo reca inciso il nome.
4. Il gonfalone può essere esposto nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze, nonchè in tutte le occasioni consentite dalle norme vigenti.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone da parte di enti ed associazioni operanti sul territorio comunale è disciplinata dal regolamento.

Art. 4
Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa mediante gli strumenti propri dell'ordinamento democratico.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia ed altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi pubblici e sociali ed in specie:
a) valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e promuovendo nei vari settori adeguate forme di cooperazione e di associazionismo economico;
b) promuove ed appoggia iniziative pubbliche e private a sostegno della collocazione del Comune nel "Distretto della Sedia", nell'economia della sedia e della lavorazione del legno;
c) promuove la valorizzazione del settore vitivinicolo, esaltando la sua tradizione di "Paese enoico", operando all'interno delle associazioni che si occupano di vino ed attraverso il vino del territorio che lo circonda;
d) coordina le attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi anche attraverso appositi piani;
e) favorisce iniziative volte allo sviluppo di attività turistiche e di promozione del territorio;
f) ispira la sua azione alla ricerca di un equilibrato rapporto tra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente;
g) assume la difesa della sicurezza sociale, la tutela della persona, della famiglia, della maternità e dell'infanzia;
h) difende, tutela e sostiene l'istituto della famiglia esaltandone il valore e la funzione sociale;
i) concorre alla valorizzazione della posizione dell'anziano nella società prevenendo il distacco dalla famiglia;

l) assicura la pari dignità di tutti i cittadini e persegue come elemento qualificante ed irrinunciabile il superamento di ogni discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale e sociale. Promuove iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
m) riconosce la lingua, i costumi e le tradizioni locali come elementi di riferimento culturale, patrimonio storico e segno di identità della comunità. Favorisce la valorizzazione, lo studio e l'uso della lingua friulana, nel rispetto delle leggi vigenti. Sostiene l'attività di persone ed associazioni che ne curano la promozione;
n) promuove e sostiene le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione anche con la creazione di idonee strutture, con particolare riguardo alle attività che favoriscono la socializzazione dei giovani e degli anziani;
o) promuove, in conformità al dettato costituzionale, la cultura della pace, dei diritti umani, della nonviolenza, della solidarietà;
p) promuove idonee iniziative per diffondere fra i cittadini la cultura del rispetto degli animali;
q) opera attivamente per favorire il processo di integrazione della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, scambio e gemellaggio con altri enti territoriali ed istituzionali e fra le associazioni;

Arte. 4 bis
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini e con la Provincia.

TITOLO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 5
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.6
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 7
Competenze

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo, programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli Statuti dell'ente, delle aziende speciali, i regolamenti, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 8
Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinate dal regolamento.
2. Il Regolamento indica, altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, disponendo, in ogni caso, la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati dalla Legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonchè presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonchè gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. La prima convocazione è disposta dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in sostituzione e previa diffida, l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali.
6. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla trattazione dei seguenti argomenti:
a) convalida dei Consiglieri Comunali eletti, surrogazione degli ineleggibili e del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
b) giuramento del Sindaco;

c) comunicazione del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice-Sindaco;
d) presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo da parte del Sindaco;
e) discussione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale, in un apposito documento, degli indirizzi generali di governo;
7. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.
8. Non si fà luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri Comunali.
9. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio dei singoli Consiglieri. La consegna deve risultare o da dichiarazione del Messo Comunale o da raccomandata A.R..

Art. 8 bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro in 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare la attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico.amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 9
Verbalizzazione delle sedute Consiliari

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede la seduta.
2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula, assume le funzioni di segretario il Vice Segretario comunale, se presente, ed in assenza anche di quest'ultimo si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 10
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con il regolamento concernente il Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 11
Nomina, composizione, durata in carica

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a 6; un Assessore è investito della carica di Vice-Sindaco.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, candidabilità alla carica di consigliere e in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa. Il loro numero non può essere

superiore a 2.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o dimissionari.
7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della giunta Comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
8. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco o dimissioni la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 12
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie atti che, ai sensi di Legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, la Giunta:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici o dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ed altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, se nominato, o il nucleo di valutazione;
p) determina, sentito il Revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il P.R.O. su proposta del Responsabile del servizio, economico finanziario o, se nominato, su proposta del Direttore generale.

Art. 13
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco.
4. In caso di assenza del Sindaco o del Vice-Sindaco la Giunta è presieduta dall'Assessore presente alla seduta più anziano secondo il criterio di cui al successivo art.15.
5. La Giunta è validamente riunita quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari e Consiglieri comunali invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 14
Decadenza

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La decadenza ha effetto dall'elezione del nuovo Sindaco.
2. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla Legge.
3. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale. I nuovi componenti entrano in carica dopo la suddetta comunicazione.

Art. 15
Assessore Anziano

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 16
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e la causa di cessazione dalla carica.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco rappresenta, anche in sede giudiziale, il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale. al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovraintende allo espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17
Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori e le funzioni rappresentative ai consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici nonchè all'esecuzione degli atti.
2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
a) Attribuzioni di Capo del Governo locale
1) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dei Comune;
2) impartisce direttive generali al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
3) nomina i componenti della Giunta Comunale, scegliendo fra loro il ViceSindaco, ed ha il potere di revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
4) concorda con la Giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;

5) nomina, designa e revoca rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
6) nomina il Segretario comunale, il Direttore Generale, nonchè i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109-110 del D.L.gs. n.267/2000, nonchè dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
7) convoca i comizi per i referendum consultivi;
8) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
9) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
10) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche in relazione alle manifestate esigenze della collettività
11) sovraintende al corpo di polizia municipale;
12) ha facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti o provvedimenti anche a rilevanza esterna;
13) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
14) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonchè nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000
b) Attribuzioni di vigilanza
1) acquisisce anche direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
2) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
3) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore;
4) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
5) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
6) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.
c) Attribuzioni organizzative
1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
2) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consigliari;
3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consigliari e degli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede;
4) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;
5) può delegare particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori;
6) riceve le interrogazioni e le mozioni;
7) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 18
Dimissioni, sospensione e decadenza

1. Le dimissioni del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione durante la seduta del Consiglio.
2. Il Sindaco è sospeso dalle funzioni qualora esistano le condizioni di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
3. Il Sindaco decade:
a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
b) per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 59, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il medesimo sostituisce il Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'Assessore anziano svolgere le funzioni di Capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo.

Art. 19 bis
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO IV: I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.20
Funzioni

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, dal Sindaco, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art.22.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 21
Consigliere Anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè i gruppi risultino composti da almeno 3 membri
3. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o può Consiglieri comunale vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
5. I capigruppo consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 23
Decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono, ad una intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1999, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24
Dimissioni

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate per iscritto al Consiglio sono irrevocabili e immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Chi presiede la seduta le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata ai sensi dell'articolo 59, del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
3. Le dimissioni dalla carica della metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco, qualora rese contestualmente oppure con atti separati ma contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, determinano lo scioglimento del Consiglio comunale. Di tale circostanza il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Assessore regionale per le autonomie locali.

TITOLO II: GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 25
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 25 bis
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, cura la redazione dei verbali, li sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli di propria iniziativa e/o su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa degli stessi alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.
4. Il Segretario inoltre:
a) roga i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del

Comune;
b) può presiedere le commissioni di concorso per l'assunzione di figure apicali dei vari servizi;
c) può far parte del nucleo di valutazione costituito ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.29/97;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. In particolare il Segretario:
a) formula proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
b) organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
c) presiede le commissioni di gara per l'affidamento dei lavori e di servizi e forniture;
d) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e di controllo nei confronti degli uffici e del personale;
e) presiede la conferenza dei Dirigenti e/o dei responsabili dei servizi, in mancanza del Direttore generale;
f) può proporre i provvedimenti disciplinari di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
g) esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati sentita la conferenza dei Dirigenti e/o dei Responsabili di servizio;
h) esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
i) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli Uffici;
l) provvede alla emanazione di direttive ed ordini;
m) concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
n) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli Uffici;
o) partecipa, direttamente o delegando, alle commissioni, ai collegi ed agli organismi, curandone le verbalizzazioni;
p) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di controllo delle deliberazioni;
q) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
r) rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini nell'ambito del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza;
s) provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
t) ha poteri di iniziativa e di cooperazione con il difensore civico.
6. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 25 ter
Vicesegretario Comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 26
Direttore Generale

1. Il Comune, in convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei servizi.
2. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale ai sensi del precedente comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.
3. Il Direttore generale:
a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
b) sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
c) predispone il Piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
d) predispone la proposta di Piano esecutivo di gestione.
4. Al Direttore generale rispondono, ai fini di cui al comma precedente, i Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 26 bis
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei Responsabili dei servizi;
e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
g) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, agli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 27
I Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nominati con decreto sindacale, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. In mancanza di dirigenti, i Responsabili dei servizi provvedono ad organizzare e dirigere gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Spettano ai Responsabili dei servizi e degli uffici tutti i compiti che la legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo del Comune. In particolare sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli indirizzi dell'organo politico.

Art. 27 bis
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale dei contratti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50 del D.Lgs. 267/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
l) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
n) rispondono nei confronti del Direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

TITOLO III: UFFICI E SERVIZI

CAPO I: UFFICI

Art. 28
Principi generali

1. L'Amministrazione del Comune è informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficenza e dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione della responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme di regolamento è articolata in Uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Gli uffici operano sulla base delle individuazioni delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità;
5. Il Comune provvede e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
6. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.
7. Il regolamento individua l'assetto organizzativo dell'Ente secondo criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 29
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nel rispetto della legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale, qualora il posto sia vacante o in presenza di altri gravi motivi, può assegnarlo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 30
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilire la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 31
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi in situazione strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO II: I SERVIZI

Art. 32
Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione o l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonchè in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 33
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 34
Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione. il presidente e il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per incarichi ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 35
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il presidente dell'istituzione è nominato dal Sindaco che può revocarlo per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso.
5. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
6. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Art. 36
Società per azione o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

PARTE FUNZIONALE

TITOLO I: IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I: LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 37
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici o con privati alfine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. La stipulazione della convenzione può essere affidata al responsabile del servizio competente per materia.

Art. 38
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 39
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dal Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione

alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza nella quale si provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, nonchè dell'articolo 19 della Legge Regionale 7/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO II: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 40
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previsti nel presente titolo.

Art. 41
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 42
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 43
Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e degli Enti operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, sportivi, economici e sociali.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi agli organi elettivi, alle Commissioni consigliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno di iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 44
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II: MODALITÀ' DO PARTECIPAZIONE

Art. 45
Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte avanzate dai cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato che darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 46
Petizioni

1. Le persone residenti nel Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comuni o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all' Amministrazione.
3. Quando presso gli Ufficio comunali perviene una petizione deve esserne data comunicazione ai capi-gruppo consiliari entro 30 giorno dal suo ricevimento.
4. L'Organo comunale competente per materia deve pronunciarsi in merito alla petizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente per materia, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 250 persone residenti nel Comune, il testo della petizione va discusso in Consiglio Comunale entro 40 giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Art. 47
Proposte

1. Nel caso in cui almeno 400 elettori presentino congiuntamente all'Amministrazione comunale proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, ottenuto il parere del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai predetti pareri, all'organo competente ed ai Capi-gruppo consiliari entro 30 giorni dalla data di protocollazione della proposta stessa.
2. L'Organo competente può sentire i soggetti proponenti e, comunque, deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al precedente comma sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e sono, comunque, comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 48

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum, nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale
b) Regolamento del consiglio comunale
c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Liniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 1/4 del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni di cui al precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
12. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato; nel caso sia competente il Consiglio comunale oppure la Giunta comunale, la relativa deliberazione deve essere adottata a maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 48 bis
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici.
2. Sono sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco dichiarano riservati o sottoposti a limiti di consultazione.
3. La consultazione degli atti deve essere preceduta da una richiesta motivata dell'interessato, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito l'atto, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

CAPO III: L'AZIONE POPOLARE

Art. 49
La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande sui progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 50
Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sue efficacia può essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.
3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.
4. Può essere nominato Difensore Civico:
a) chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative;
b) risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune;
c) sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
5. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:
a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonchè di membro di organo collegiale della .A.S.L..;
b) la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che comunque ricevano dall'Amministrazione, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonchè di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.
6. Il Difensore Civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune.
7. Al Difensore Civico, al momento della nomina, viene assegnata un'indennità mensile oltre all'eventuale e documentato rimborso delle spese.

PARTE FINANZIARIA

TITOLO I: FINANZA E CONTABILITÀ'

CAPO I: LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 51
Finanza locale

1. Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.
4. servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Con apposito regolamento è disciplinato l'esercizio del diritto di interpello del contribuente ai sensi della L.212/2000.

Art.52

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia e nei limiti da queste fissate, al regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro i termini di legge. Nella predisposizione e redazione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità. della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e fianziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonchè dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Art. 53
Risultati di gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate, nonchè la relazione del revisore del conto.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II: CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 54
Revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta il Revisore dei conti che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore dei conti non è revocabile salvo inadempienze.

Art. 55
Funzioni r responsabilità del Revisore

1.Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Al Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consigliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva con la possibilità di contenere rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco, al Segretario ed al Consiglio comunale di eventuali ed accertate irregolarità nella gestione dell'Ente, nonchè agli organi giudiziari competenti.
4. Il Revisore è tenuto a partecipare alle sedute consiliari in cui è prevista la discussione:
- del bilancio di previsione
- del rendiconto
- della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
5. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca da applicare nei confronti del Revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli Art.li 2399 e segg. del C.C..
6. I casi di incompatibilità sono disciplinati dalla legge.

Art. 56
Forme di controllo economico interne delle gestioni

1. Con apposito regolamento di contabilità sono date norme specifiche:
a) per la rilevazione economica dei costi e dei singoli servizi;
b) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore nei limiti predeterminati dal precedente Art. 55.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative al fine di pervenire alla valutazione dell'efficenza ed efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori programmi ed interventi;
b) la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.
3. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del Revisore può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Art. 57
Metodologia del controllo interno della gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzato mediante:
a) la pianificazione come processo politico-amministrativo di competenza del consiglio comunale che consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'amministrazione mediante i quali si traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale. Tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale e di lungo periodo e successivamente l'individuazione degli obiettivi in coerenza con detti fini;
b) la programmazione quale processo, volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse per conseguire i fini come sopra determinati. Esso si concretizza nella ricerca di diverse opzioni e programmi e nella scelta - di competenza del consiglio comunale - di quello più adeguato, tenuto conto dei mezzi economici a disposizione;
c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale nella determinazione di obiettivi di breve periodo in coerenza con quelli di medio e di lungo periodo. Tale fase è demandata alla competenza della giunta comunale e per quanto riguarda l'aspetto tecnico-operativo al segretario o al direttore generale, se nominato;
d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame consuntivo dei risultati ottenuti utilizzando gli strumenti delle indagini sui costi-risultati e sui costi-benefici.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
3. Le operazioni eseguite e la loro risultanza sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore del conto.

CAPO III: PROPRIETA' COMUNALE

Art. 58
Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Art. 59
Beni demaniali

1.I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'Art.822 del C.C. se appartengono al Comune sono soggetti al regime del Demanio Pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri ed i mercati comunali.

Art. 60
Beni patrimoniali

1. beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del Demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici bisogni.

Art. 61
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario che va

compilato secondo la vigente normativa.
2. Il titolare dell'Ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni sarà disciplinata da apposito regolamento secondo la normativa vigente.

CAPO IV: CONTRATTI

Art. 62
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si deve perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

PARTE NORMATIVA

TITOLO I: ORDINANZE SINDACALI

Art. 63
Ordinanze ordinarie

1. Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi obblighi positivi o negativi ad adempiere.

Art. 64
Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità, dell'urgenza e dell'interesse pubblico.
2. Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale all'interessato od agli interessati.
3. Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica, e delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

TITOLO II: ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 65
Regolamenti

1. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico con avviso pubblicato sull'Albo pretorio, ed in ogni altra forma ritenuta utile per assicurare agli interessati la presentazione di opportune osservazioni.

TITOLO III: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66
Modifiche allo Statuto

1. Qualora la proposta di modifica dello Statuto provenga da almeno 1/3 dei consiglieri, la stessa deve essere discussa in Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 67
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio concesso dalla Legge.
3. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla giunta comunale o su richiesta di uno o più consiglieri. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
4. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune, degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone l'esecuzione alla giunta.